

## Costruire una giustizia di comunità è possibile

Contributo di Laura Petroni - assistente sociale presso il Servizio Penale Minorile dell'AsC Offertasociale

L'articolo propone riflessioni dall'esperienza del Servizio Penale Minorile dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, rappresentando aspetti di significato e di metodo nel lavoro con il minore e in quello con la comunità.

a cura di Valentina Ghetti - martedì, Ottobre 29, 2019

<http://www.lombardiasociale.it/2019/10/29/costruire-una-giustizia-di-comunita-e-possibile/>

### Le misure di comunità: finalità ed efficacia

Contribuire alla costruzione di una giustizia di comunità è uno dei compiti affidati agli operatori sociali che si occupano di minori e adulti sottoposti a procedimenti penali. Le Raccomandazioni Europee in materia di giustizia promuovono sempre più misure e pene da scontare all'interno della comunità stessa[1]. L'Italia sta cercando di conformarsi alle linee guida europee con l'incremento delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà)[2]. Rispetto alla specificità dei minorenni autori di reato, in coerenza con gli atti normativi internazionali[3] che mirano alla rieducazione e al reinserimento del minore più che alla punizione dello stesso, il D.P.R. 448/88 ha cercato di colmare l'assenza di un ordinamento penitenziario specifico e ha introdotto nuovi istituti giuridici che salvaguardano la minima offensività del procedimento penale. Dalla normativa emerge l'idea di un minore autore di reato che, pur essendo un soggetto che ha messo in atto un comportamento antisociale, viene considerato soggetto vulnerabile, portatore di bisogni sottesi e trascurati. Lo stesso D.P.R. 448/88 ha introdotto l'istituto della messa alla prova, che ancora oggi rappresenta uno strumento prezioso volto alla crescita, alla rieducazione e al benessere del minore autore di reato, nonché alla criticizzazione e alla rielaborazione degli agiti devianti e dei danni procurati alla vittima diretta ed alla collettività. L'istituto della sospensione del procedimento penale per messa alla prova è stato poi recentemente introdotto anche per gli imputati adulti con la L. 67/2014 ed il suo utilizzo è in costante e continua crescita.

Anche il nostro sistema giuridico prevede dunque, e tende sempre più, a forme di misure penali per gli imputati e pene per i condannati da svolgersi all'interno della comunità. Tali spinte normative sono avallate dal fatto che le ricerche effettuate sul tasso di recidiva a seguito dell'esecuzione di misure alternative alla detenzione o a seguito delle messa alla prova per gli imputati minorenni dimostrano che il rischio di ricommettere un reato dopo l'applicazione di una misura di probation diminuisce notevolmente[4]. **Se quindi le misure penali e le condanne si effettuano sempre più all'interno della comunità, la comunità stessa deve essere pronta ad "accogliere" il reo, minore o maggiorenne che sia, e lavorare insieme a lui per la sua rieducazione e per lo "sconto" della sua pena, sanzione o misura.**

**La giustizia di comunità secondo l'esperienza del Servizio Penale Minorile di**

## **Offertasociale**

La comunità non può pertanto che essere sostenuta dai servizi che si occupano degli autori di reato. Sono infatti gli operatori sociali stessi che devono coinvolgere a più livelli i diversi attori della società all'interno dei percorsi degli imputati e dei rei. Nello specifico, il Servizio Penale Minorile (SPM) dell'[Azienda Speciale Consortile Offertasociale](#), servizio composto da due assistenti sociali e uno psicologo, opera dal 2001 come équipe specialistica per conto dei 29 Comuni dell'area vimercatese e trezzese. L'équipe lavora con minori dai 14 ai 18 anni (al momento della commissione del fatto che costituisce reato) che vengono sottoposti ad indagine psicosociale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria in quanto imputati a piede libero di aver commesso un reato.

Secondo un'analisi dei dati relativi agli utenti seguiti dal servizio negli anni 2010-2018, sono stati complessivamente presi in carico 443 giovani. Il biennio di età 16-17 anni rappresenta il periodo in cui si rilevano la maggior parte delle denunce (66%); tale età rappresenta quindi il momento più fragile da un punto di vista evolutivo in merito al rischio di devianza. Nel corso degli anni si è mantenuta la preponderanza di minorenni di sesso maschile (82%) rispetto alle segnalazioni riguardanti le ragazze; il Servizio continua invece a rilevare un notevole aumento delle situazioni già conosciute dai servizi sociali prima della denuncia. Nel periodo più recente, i dati rivelano una netta polarizzazione delle situazioni: da un lato, quelle lievi o tenui giuridicamente e altrettanto dal punto di vista della significazione del reato, e che pertanto potrebbero beneficiare di strade alternative al processo; dall'altro, quelle complesse soprattutto dal punto di vista evolutivo (anche se non necessariamente da quello penale), che richiedono il supporto dei servizi specialistici sanitari quali Sert, Noa, Uonpia e CPS, comunità educative e terapeutiche, agenzie formative e altri servizi territoriali.

### *Il lavoro con il minore*

L'obiettivo del Servizio è sostenere il minore e la sua famiglia affinché affrontino responsabilmente il procedimento penale, così che il percorso possa costituire anche un'occasione di acquisizione di consapevolezza e cambiamento. Il principale strumento di lavoro degli operatori è costituito dai colloqui psicosociali con il minore e con la sua famiglia, nei quali si cerca di conoscere il ragazzo, il suo contesto familiare e sociale, le aspirazioni per il futuro. Si sostiene il minore nel dare un significato alla denuncia e al suo impatto nella vita personale, familiare e sociale. L'“evento denuncia” rappresenta sempre un momento significativo nella vita dei ragazzi coinvolti, i quali possono trovare nel servizio un luogo in cui poterlo affrontare e rielaborare senza pregiudizi. Buona parte del lavoro del Servizio è legato alla costruzione, partecipata e attiva del minore in carico, di un progetto di messa alla prova. A seguito infatti di un approfondito lavoro valutativo volto alla conoscenza del minore, della sua storia personale e familiare, del suo mondo valoriale e soprattutto dei suoi bisogni evolutivi nascosti, inespresi e gridati in modo disfunzionale con l'agito deviante, si arriva, ove vi sia un accordo con il minore, alla definizione di un **progetto di messa alla prova**. Tale percorso progettuale si pone due macro obiettivi: da un lato la rielaborazione critica dell'episodio deviante, la comprensione delle motivazioni sottostanti all'agito, l'empatizzazione con la vittima e la società, dall'altro la crescita evolutiva del minore e il superamento dei bisogni che hanno causato il comportamento illecito. Il minore viene ad esempio sostenuto nel percorso scolastico, di inserimento lavorativo, nel trattare problematiche quali l'uso di sostanze e di alcool, nelle attività risocializzanti e con spazi di supporto psicologico.

All'interno del progetto può essere previsto anche un eventuale **percorso di mediazione con la vittima**

del reato, così come incentivato dalla normativa europea<sup>[5]</sup>, qualora vi sussistano i giusti presupposti, anche legati alla tutela del reo e soprattutto della vittima stessa. Un'interpretazione ampiamente condivisa del D.P.R. 448/88 consente che la mediazione possa essere applicata in ogni fase del procedimento penale, sia pre-processuale che processuale<sup>[6]</sup>. Il SPM, in ottemperanza alle linee guida ministeriali e al Protocollo Operativo del Progetto "Bruciare i Tempi"<sup>[7]</sup> di cui il servizio è stato promotore, sperimenta dal 2015 azioni di conciliazione territoriale tra reo e vittima in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio di competenza del SPM. Il Servizio gestisce direttamente l'azione conciliativa insieme alle Forze dell'Ordine (Caserma dei Carabinieri che ha acquisito la denuncia) prevalentemente per imputazioni di reati tenui e contro il patrimonio. Alcune di queste conciliazioni sono effettuate quando la vittima del reato corrisponde ad una Istituzione: il Comune nel caso di un imbrattamento di un muro, la scuola nel caso del danneggiamento di un vetro dell'istituto, il servizio di trasporti nel caso di un'interruzione di pubblico servizio, e così via. In tutte le situazioni in cui si è proceduto con una conciliazione (8 conciliazioni nel triennio 2016-2018) la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, dato l'esito positivo, ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento al Tribunale. **In tali esperienze conciliative la collettività può verificare con mano le azioni specifiche e tempestive della giustizia così come l'impegno del reo volto alla riparazione del danno.**

Una forma di attività simbolica di riparazione del danno è costituita dall'**attività socialmente utile**. Il minore deve essere accompagnato alla reale comprensione del danno sociale provocato e successivamente sostenuto in un'attività socialmente utile a favore della collettività, impegno sempre auspicato all'interno di un progetto di messa alla prova. Il Servizio Penale minorile di Offertasociale, a tal riguardo, da anni collabora con diverse realtà presenti sul territorio che offrono la possibilità ai ragazzi incappati all'interno del circuito penale di sperimentarsi in attività socialmente utili: sono stati attivate collaborazioni con associazioni di volontariato che operano in diversi ambiti (disabilità, anziani, stranieri), con i servizi residenziali per soggetti fragili (RSA, CDD, CSE), associazioni sportive, enti a tutela dell'ambiente, centri diurni per minori, enti per la tutela e la cura degli animali (canili, gruppi cinofili). Pare importante avere un ampio ventaglio di scelta tra le realtà del terzo settore disponibili poiché la scelta dell'ente ove inserire il minore non deve essere casuale, bensì dettata dalle sue caratteristiche personalistiche, dai suoi desideri e dalle sue risorse personali. Il minore, nel corso dell'attività socialmente utile, è chiamato a svolgere mansioni utili per l'organizzazione in affiancamento con uno o più referenti dell'ente: il giovane diviene risorsa per l'ente e quindi per la collettività, così come l'ente e le attività di cui questo si occupa offrono esperienze a contatto con "l'altro" che sviluppano e incoraggiano valori nel minore quali l'empatia, il rispetto e la cura, nonché aumentano le competenze e le responsabilità del soggetto.

### *Il lavoro con la comunità*

E' fondamentale un lavoro di coinvolgimento delle realtà associative e il mantenimento nonché arricchimento delle risorse. Oltre alle realtà del terzo settore, il Servizio Penale Minorile coinvolge direttamente anche altri soggetti che, a vario titolo, partecipano insieme alla famiglia all'evoluzione positiva del minore e del suo percorso di crescita. I bisogni formativi dei ragazzi seguiti dal 2001 sino ad oggi hanno reso indispensabile la collaborazione attiva con le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, così come si sono costruite collaborazioni con aziende e imprese per avvicinare e sostenere i giovani nell'ingresso al mondo lavorativo. Anche i bisogni di socializzazione rendono indispensabili collaborazioni e coinvolgimento da parte di servizi e luoghi per l'impiego del tempo libero e delle attività sportive. Il Servizio Penale Minorile lavora affinché tutti gli attori (famiglia, scuola, aziende, terzo

settore) si sentano coinvolti e responsabilizzati rispetto al percorso che il minore deve effettuare. La collettività coinvolta a vario titolo viene pertanto resa consapevole dell'idea progettuale del ragazzo, degli obiettivi da raggiungere e del contesto penale in cui esso si muove, ovviamente senza andare ad inficiare il rispetto della privacy e della tutela dell'immagine del minore, che deve essere consapevole, consenziente e attivo in ogni fase progettuale.

Gli attori coinvolti, e dunque la società, oltre ad essere invogliati dal SPM a partecipare nell'evoluzione positiva del minore e nel superamento dei suoi bisogni, possono osservare direttamente le risorse e le qualità messe in campo dal giovane stesso. Ciò, nell'esperienza osservata direttamente dal SPM, permette di abbattere stereotipi e pregiudizi legati all'adolescente deviante, e permette a quest'ultimo di sviluppare legami significativi e positivi con la comunità. Il SPM ha spesso organizzato e organizza tuttora serate aperte alla cittadinanza che vedono il coinvolgimento dei ragazzi autori di reato, come ad esempio la visione condivisa di una rassegna cinematografica di film a tema, la presentazione di video rap prodotti durante la partecipazione a laboratori di gruppo dai ragazzi stessi, le partite di calcetto tra i Carabinieri delle caserme del territorio minorenni autori di reato e le realtà associative del territorio. Il Servizio crede infatti che siano anche gli interventi di sensibilizzazione del territorio e di promozione di cittadinanza attiva a comportare un cambiamento del contesto ambientale, poiché attività di promozione e di sostegno alla comunità locale permettono la predisposizione di piani di intervento integrati di prevenzione secondaria e terziaria della devianza.

## Conclusioni

Questo significa creare una giustizia di comunità, che prevede il superamento dell'idea che l'esecuzione della pena sia un fatto privato tra il condannato e lo Stato, estromettendo la stessa vittima da questo rapporto a due, che si svolge in segretezza e senza rapporti con il mondo esterno (Mastropasqua, 2018). Significa:

- far vedere alla collettività che l'imputato e/o il reo non è portatore solo di bisogni, di difficoltà, di mancanze, ma anche di risorse e di capacità
- dare la possibilità alla collettività di far sperimentare al minore l'importanza del rispetto delle norme sociali e del vivere comune, che comporterà avere l'indomani un minore in grado di condividere l'importanza delle regole e del rispetto di queste.
- ridurre il rischio di recidiva, offrendo possibilità concrete di risposte ai bisogni primari dei trasgressori
- permettere all'opinione comune di cambiare idea nel considerare il carcere come l'unica risposta possibile, poiché è la costruzione di una giustizia di comunità che implementa la sicurezza sociale.

Solo coinvolgendo sempre più la comunità, questa si convincerà che il senso maggiore di giustizia è lontano dal concetto di carcere. I servizi della Giustizia e i sistemi di welfare (enti locali, forze produttive, terzo settore) devono lavorare congiuntamente nella progettazione e nella realizzazione dei percorsi di recupero e risocializzanti degli autori di reato. La collettività toccherà così con mano la rieducazione del trasgressore, sia esso imputato o condannato, minorenne o maggiorenne, e ciò permetterà al nostro sistema penale di avvicinarsi sempre più ai valori della nostra Costituzione e agli standard normativi

europei.

---

[1] Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con le Raccomandazioni R (2010) 1 e R (1992) 16 definisce la probation come l'esecuzione penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Essa comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica. Con la raccomandazione R (92) 16 lo stesso Consiglio d'Europa introduce il termine *community sanction* intesa come sanzione che mantiene il reo nella società e comporta alcune restrizioni della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e obblighi, con programmi personalizzati e la relazione di aiuto tra reo, professionista e comunità

[2] Con la legge 354/75, concernente il mondo penale adulto e minorile e i successivi decreti legislativi 121/2018 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), 123/2018 (Riforma dell'ordinamento penitenziario) e 124/2018 (Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario)

[3] Regole di Pechino, 1895; Regole de la Havana, 1990; Regole di Tokio, 1990; Linee guida di Riyad, 1990; Linee guida di Vienna, 1997; Linee Guida del Consiglio d'Europa, 2010

[4] Leonardi F., Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica* n. 2, Ministero della Giustizia, 2007; AA.VV., La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato. Report di ricerca, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, ed. Gangemi, 2013

[5] Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa; Direttiva 29/2012/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime

[6] A tal proposito è bene però ricordare che in Italia non esiste una normativa specifica che disciplina la giustizia riparativa seppur le Linee Guida elaborate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità invitino a sperimentare forme di mediazione penale e di *restorative justice*, quali ad esempio la conciliazione territoriale e le *restorative group conferences*. Per giustizia riparativa si intende un paradigma che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso con lo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo (Scaparro, 2001)

[7] Per approfondire: Giudice E., *Bruciare i Tempi, riparare i danni. Un nuovo paradigma per la giustizia minorile*, Percorsi di secondo welfare, [www.secondowelfare.it](http://www.secondowelfare.it), 2014